

Preg.mo

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Via C.Colombo 44, 00147 Roma.

PEC va@pec.mase.gov.it

OGGETTO: Osservazioni ex art.24 comma 3 del d. lgs.152/2006
Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Impianto eolico denominato "Lecce", costituito da 11 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 72,6 MW, da realizzarsi nei territori comunali di Carpignano Salentino (LE), Calimera (LE) e Martano (LE) e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di Zollino (LE), Melendugno (LE) e Martignano (LE) (cod. MYTERNA n. 202406731)

1. PREMESSA – INTERESSE AD AGIRE DEL GAL ISOLA SALENTO

Il **GAL Isola Salento**, in qualità di Gruppo d'Azione Locale riconosciuto nell'ambito della Programmazione della Unione Europea LEADER 2023-2027 e soggetto attuatore della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) pianificata dalla Comunità dei cittadini dei Comuni partner, quali Aradeo, Bagnolo del Salento, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Giurdignano, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Muro Leccese, Palmariggi, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Uggiano la Chiesa, Vernole e Zollino, in provincia di Lecce, ed approvata dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia, interviene nel presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in ragione di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela degli asset territoriali, paesaggistici ed economico-sociali che costituiscono l'ossatura della Strategia di Sviluppo della Comunità rappresentata.

Lo Sviluppo locale **LEADER** è attuato attraverso **Strategie di Sviluppo Locale (SSL)**, ai sensi degli articoli da 31 a 34 del Reg. (UE) 2021/1060. Allo sviluppo locale LEADER la UE, lo Stato membro Italia e la Regione Puglia attribuiscono un ruolo strategico nel favorire la **vivibilità delle zone rurali** contribuendo a limitare/invertire gli effetti negativi causati dal continuo spopolamento delle aree rurali, in particolare quelle più marginali.

L'azione dello Sviluppo locale LEADER mira a contrastare le **due tendenze** principali dello spopolamento, strettamente connesse tra loro: da una parte le **poche opportunità lavorative**, imprenditoriali, sociali e culturali, dall'altra l'inadeguatezza e il **graduale venir meno di servizi** sia pubblici che privati fondamentali per la vivibilità quotidiana.

Lo Sviluppo locale **LEADER** - uno degli strumenti più consolidati delle politiche UE - sostiene pertanto

strategie mirate su innovazione, sostenibilità, occupazione e miglioramento dei servizi, con focus su tematiche specifiche scelte dai singoli territori. I principi metodologici a cui si ispira sono sostanzialmente invariati, continuando a sostenere lo sviluppo delle aree rurali attraverso un **approccio locale** (basato sulle risorse territoriali e l'elaborazione di strategie integrate, multisettoriali e innovative) e **bottom-up** (ascendente dal basso verso l'alto).

L'idea di fondo è che i soggetti locali, che lo vivono quotidianamente, siano i migliori esperti dello sviluppo del proprio territorio. E quindi vengono coinvolti da LEADER non tanto e non solo come beneficiari, ma come parti attive, forze propulsive che devono poter partecipare alle decisioni che riguardano il futuro del proprio territorio.

La SSL 2023-2027 del GAL Isola Salento è il risultato di un articolato percorso di analisi territoriale, concertazione partenariale e partecipazione attiva degli attori pubblici e privati locali, in coerenza con l'approccio "bottom-up" che caratterizza il metodo LEADER/CLLD.

La Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) non rappresenta dunque un mero documento programmatico, ma un atto di Pianificazione strategica territoriale finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della Politica Agricola Comune 2023-2027, dotato di pari rango e specifica rilevanza istituzionale, oltre che inserito in un quadro normativo sovraordinato che ne riconosce funzione e valore nell'architettura delle politiche di sviluppo rurale.

La zona di diretta applicazione degli ambiti di intervento del GAL Isola Salento per la programmazione 2023/2027 si estende ai territori comunali ricadenti nel territorio del Salento di Mezzo, collocata nel centro-est salentino. Nel dettaglio – come anticipato - essa è attuata anche nelle aree afferenti i Comuni aderenti e limitrofi di Calimera, Carpignano Salentino, Martano, Martignano, Melendugno, e Zollino, nella Provincia di Lecce. Si evidenzia in tal senso che il progetto del parco eolico in questione si inserisce integralmente nel territorio di riferimento del GAL.

La SSL del Gal Isola Salento ha individuato, tra i tematismi proposti a livello regionale, (che prevedevano tra le opzioni disponibili anche quello delle "comunità energetiche") i seguenti due ambiti tematici:

- Ambito Principale: Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali
- Ambito Secondario: Servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio

Dalla lettura della SSL denominata "**COMPRESORIO TURISTICO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO**" (<https://www.isolasalento.org/wp-content/uploads/GAL-Isola-Salento-SSL-approvata-2025.pdf>) emerge con chiarezza come la visione di sviluppo perseguita dal GAL sia fortemente incentrata su:

- la valorizzazione integrata del paesaggio rurale quale bene identitario e fattore competitivo del territorio;
- il rafforzamento del turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato, fondato sulla

- qualità ambientale e sulla riconoscibilità dei luoghi;
- la tutela e promozione dell'agricoltura locale, delle produzioni tipiche e delle filiere corte;
 - il miglioramento della qualità della vita delle comunità rurali attraverso interventi coerenti con i principi di sostenibilità ambientale e resilienza territoriale.

La Strategia individua, infatti, nel patrimonio paesaggistico rurale – costituito da mosaici agricoli tradizionali, elementi storici diffusi, architetture rurali, uliveti, muretti a secco, sistemi agrari identitari – non soltanto un bene ambientale da preservare, ma un vero e proprio capitale territoriale su cui costruire sviluppo economico, attrattività turistica e coesione sociale. L'equilibrio visivo, percettivo e identitario del territorio rappresenta pertanto un presupposto strutturale dell'intera impalcatura strategica.

In tale quadro, l'eventuale autorizzazione di un intervento di grande scala quale un "mega parco eolico" – per dimensioni, impatto visivo e potenziale alterazione degli asset paesaggistici e percettivi – assume una rilevanza diretta rispetto alla coerenza e alla sostenibilità della SSL. Non si tratta di una generica contrapposizione tra sviluppo energetico e sviluppo locale, bensì della necessità di verificare puntualmente la compatibilità di un'infrastruttura industriale di tale portata con un modello di crescita territoriale fondato sulla qualità del paesaggio, sull'attrattività turistica e sulla valorizzazione delle identità rurali.

L'interesse ad agire del GAL, pertanto, trova dunque fondamento:

1. **Nel mandato istituzionale** ricevuto quale soggetto selezionato per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, con responsabilità nella programmazione, gestione e monitoraggio di interventi pubblici co-finanziati dall'Unione Europea.
2. **Nel carattere giuridicamente qualificato della SSL**, che costituisce parte integrante dell'attuazione della PAC e del quadro normativo europeo sui fondi strutturali e di investimento, e che impone coerenza tra le politiche settoriali incidenti sul territorio e gli obiettivi di sviluppo rurale sostenibile.
3. **Nel principio di integrazione delle politiche territoriali**, che richiede il coordinamento tra pianificazione energetica, tutela ambientale, sviluppo rurale e strategie di valorizzazione paesaggistica.
4. **Nel ruolo di rappresentanza del partenariato locale**, che include enti pubblici, imprese agricole, operatori turistici, associazioni e comunità locali direttamente interessate dagli effetti territoriali dell'intervento proposto.

La SSL del GAL Isola Salento evidenzia come il turismo sostenibile e la fruizione integrata del paesaggio costituiscano leve strategiche per la diversificazione economica e per il contrasto ai fenomeni di marginalizzazione delle aree rurali. La competitività territoriale viene esplicitamente ricondotta alla qualità ambientale, alla conservazione dei caratteri identitari e alla valorizzazione delle risorse locali in un'ottica di equilibrio tra innovazione e tutela.

Un'alterazione significativa e permanente del quadro paesaggistico potrebbe incidere negativamente su tali traiettorie di sviluppo, compromettendo investimenti già programmati o attivati nell'ambito dell'attuale SSL (oltre ad analoghi investimenti già effettuati nei precedenti cicli di programmazione).

Va inoltre evidenziato che **le Strategie di Sviluppo Locale LEADER, nella programmazione 2023-2027, non sono strumenti meramente facoltativi, bensì componenti strutturali della politica europea di sviluppo rurale**, caratterizzate da:

- obbligo di coerenza con gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione;
- integrazione con le politiche territoriali regionali;
- necessità di garantire sostenibilità a lungo termine degli interventi finanziati.

Ne deriva che qualsiasi progetto infrastrutturale di rilevanza territoriale deve essere valutato anche alla luce della sua compatibilità con la pianificazione strategica locale co-finanziata dall'Unione Europea, pena il rischio di vanificare risorse pubbliche già allocate e di compromettere obiettivi di sviluppo condivisi e formalmente approvati.

La partecipazione del GAL alla procedura di VIA si colloca, pertanto, nel solco dei principi di leale collaborazione istituzionale, integrazione delle politiche pubbliche e tutela dell'interesse collettivo alla corretta attuazione delle strategie di sviluppo rurale. L'interesse fatto valere si fonda su un preciso obbligo di vigilanza e salvaguardia della coerenza strategica tra interventi infrastrutturali e pianificazione territoriale partecipata.

Alla luce di quanto sopra, il GAL Isola Salento scrl interviene nel presente procedimento per evidenziare i profili di grave interferenza tra il progetto di impianto eolico proposto e gli obiettivi, le azioni e gli investimenti programmati nella SSL 2023-2027, acchè tali elementi siano puntualmente considerati nella valutazione degli impatti ambientali, paesaggistici, socio-economici e cumulativi dell'intervento.

2. NORMATIVA APPLICABILE

In primo luogo si osserva che la normativa applicabile alla procedura in oggetto sia quella rinnovata introdotta dal DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. (25G00185)", entrato in vigore il 22/11/2025 e convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4.

Il Decreto Legge 175/2025 modifica ed innova la precedente normativa contenuta nel Decreto ministeriale 21 giugno 2024 (c.d. Decreto "Aree Idonee") anche alla luce di numerose pronunce del giudice amministrativo. In particolare, si richiama la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, del TAR

Lazio che ha disposto l'annullamento parziale del decreto ministeriale 21 giugno 2024 sulle aree idonee. Con la citata sentenza sono stati annullati i commi 2 e 3 articolo 7, che consentivano alle regioni di istituire fasce di rispetto dai beni sottoposti a tutela, variabili a seconda della tipologia di impianto; è stata ritenuta illegittima la mancata previsione di una disciplina transitoria per tutelare i procedimenti autorizzativi in corso; è stata criticata l'assenza di un quadro unitario nazionale di principi e criteri per la definizione delle aree idonee. Il TAR del Lazio ha conseguentemente ordinato alle amministrazioni ministeriali resistenti (MASE, MIC, MASAF) di rieditare i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee stabilendo altresì che le regioni non potranno introdurre restrizioni diverse rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

La nuova disciplina, ed in particolare l'art. 1-bis della legge di conversione del D.L. 175/2025, nel definire come richiesto dal giudice una disciplina transitoria per i procedimenti autorizzativi in corso (a cui continua ad applicarsi la normativa previgente) ha precisato che "per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto.

Dalla scheda di dettaglio della procedura VIA in oggetto, pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/11925>), si evince che la data di ricezione degli atti di perfezionamento della documentazione è il 23 dicembre 2025 e quindi la verifica della completezza della stessa non può che essere successiva alla data di entrata in vigore del Decreto (22 novembre 2025).

Scegli la procedura

Procedura	Codice istanza online	Codice procedura	Data avvio	Stato procedura
Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)	WEB-VIA-FER-VIAVIAF00000530	14446	17/11/2025	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
Codice istanza online	WEB-VIA-FER-VIAVIAF00000530			
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATIM)	14446			
Oggetto:	Progetto di un impianto eolico denominato "Lecce", costituito da 11 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 72,6 MW, da realizzarsi nei territori comunali di Carpignano Salentino (LE), Calimera (LE) e Martano (LE) e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di Zollino (LE), Melendugno (LE) e Martignano (LE) (cod. MYTERVA n. 202406731).			
Data presentazione istanza:	17/11/2025			
Data richiesta perfezionamento della documentazione:	01/12/2025			
Data ricezione atti di perfezionamento della documentazione:	23/12/2025			
Data avvio consultazione pubblica:	23/01/2026			
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:	22/02/2026			
Responsabile del procedimento:	Yuri Bonansea - tel. 0657225071 - 0657225070 - va-5@mas.gov.it			
Stato procedura:	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC			

Fig. 1 – Scheda procedura VIA su portale MITE

Pertanto la procedura in oggetto non è qualificabile come "procedura in corso" e trova piena applicazione quanto previsto nella nuova normativa introdotta dal D.L. 175/2025.

Occorre a tal uopo osservare come il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 come modificato

da D.L. 175/2025, prevede espressamente:

- All'art. 2 comma 1 che **“La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.”**
- all'art. 2 comma 2 che **“Nell'ubicazione (ndr degli impianti FER) si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 ed 8 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”,**

laddove quest'ultimi prevedono espressamente che:

- **“I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per: a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale; b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale”;**
- **“Il Governo si atterrà ... ai seguenti principi e criteri direttivi: l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione; ... bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale”.**

Inoltre il D.L. 175/2025 ha modificato l'art. 11-bis del Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 relativo alle “Aree Idonee su terraferma”:

- prevedendo al comma 1 un elenco tassativo di aree idonee “ope legis”;
- demandando, al comma 3, alle Regioni e alle Province autonome l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1;
- fissando al comma 4 i principi e criteri generali a cui le Regioni devono necessariamente attenersi nell'individuazione delle ulteriori aree idonee di cui al comma 3.

Tra i criteri enunciati al comma 4 del citato articolo si riportano i seguenti:

- a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree

agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

[...]

m) “allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici”.

L'area oggetto dell'intervento non rientra tra le aree idonee individuate “ope legis” e, collocandosi pressoché interamente ad una distanza inferiore a 3 km dai centri storici dei borghi di Martano, Calimera, Borgagne, Zollino, Martignano, Sternatia e da numerosi beni immobili puntualmente tutelati ai sensi del Codice (fig.2), non potrà essere dichiarata come area idonea neppure dal legislatore regionale.




Fig. 2 - Beni culturali vincolati presenti nel territorio di riferimento

Nella valutazione di impatto ambientale in specie si applicano quindi i principi di carattere generale e non quelli derogatori e semplificativi previsti per le aree idonee che prevedono un'accurata valutazione nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Come, infatti, previsto all'art. 3 del D.Lgs 190/2024, infatti, in sede di ponderazione degli interessi, gli interventi di promozione delle FER sono considerati di interesse pubblico prevalente “nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali”.

La lettura combinata del citato art. 3 e dell'art. 11-bis, comma 4, lettera m) del D.Lgs 190/2024, evidenzia dunque un chiaro intento del legislatore nel voler porre una particolare enfasi nella tutela del patrimonio culturale e paesaggistico delle aree che, come nel caso in specie, sono poste in prossimità di importanti attrattori culturali e di beni tutelati.

3. IMPATTI PAESAGGISTICI E SOCIO-ECONOMICI DEL PROGETTO PARCO EOLICO “LECCE” IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027

3.1. Quadro di riferimento strategico: la centralità del paesaggio nella SSL

Come evidenziato in premessa, la Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL individua quale asse portante del modello di sviluppo territoriale la costruzione del “Comprensorio turistico rurale del Salento di Mezzo”, fondato su valorizzazione integrata del paesaggio rurale e tutela del patrimonio identitario. Il paesaggio non è considerato un elemento accessorio o meramente estetico, ma costituisce un asset strategico primario, funzionale:

- alla competitività turistica dell'area;
- alla valorizzazione delle produzioni agricole locali;
- alla costruzione dell'immagine territoriale;
- al rafforzamento dell'identità comunitaria.

Qualsiasi trasformazione strutturale e permanente del quadro percettivo e morfologico del territorio deve pertanto essere valutata non solo sotto il profilo ambientale in senso stretto, ma anche in relazione alla coerenza con il modello di sviluppo locale approvato e finanziato.

3.2. Principali impatti paesaggistici

Alterazione della percezione visiva del paesaggio rurale

Il progetto di parco eolico in esame, per numero di aerogeneratori (11), altezza complessiva (circa 200m), distribuzione spaziale (infrastruttura che interessa il territorio di ben 6 Comuni, con la realizzazione di oltre 40 km di cavidotti interni + 4,4 km esterni) si configura un'infrastruttura industriale di grande scala, con elevata visibilità anche a lunga distanza.

In un territorio caratterizzato da:

- morfologia pianeggiante o dolcemente ondulata;
- presenza diffusa di emergenze storico-architettoniche rurali (tra le quali si segnala ad esempio l'importante parco archeologico di Apigliano direttamente interessato dall'attraversamento di cavidotti interrati);
- mosaico agricolo tradizionale (uliveti, seminativi, colture tipiche, presenza di manufatti in pietra);
- forte intervisibilità tra centri abitati e campagne;

l'inserimento di elementi verticali di rilevante altezza comporta:

- una significativa modifica delle visuali panoramiche;
- l'introduzione di una dominante industriale nel quadro percettivo;
- la perdita di continuità visiva del paesaggio rurale tradizionale;
- la compromissione dell'integrità visiva di ambiti identitari.

Tali effetti risultano in contrasto con la SSL, che fonda la propria strategia sulla costruzione di un'immagine territoriale coerente, autentica e riconoscibile.

Effetti cumulativi e frammentazione del territorio

Oltre all'impatto puntuale dei singoli aerogeneratori, deve essere attentamente valutato l'effetto cumulativo:

- con altri impianti esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione;
- con infrastrutture connesse (viabilità di servizio, cavidotti, stazioni elettriche);
- con altre trasformazioni territoriali in corso.

La SSL evidenzia la necessità di uno sviluppo qualitativo e controllato, fondato su equilibrio e coerenza territoriale. L'introduzione di un impianto eolico di grande scala può determinare:

- frammentazione del paesaggio agrario;
- perdita di continuità ecosistemica;
- aumento della percezione di industrializzazione diffusa del territorio rurale.

La valutazione degli effetti cumulativi risulta carente se non mancante con particolare riferimento alle particolarità di in un'area descritta dalla SSL come ecosistema ad elevata diversità ambientale e culturale.

Impatto sull'immagine territoriale e sul brand turistico

La Strategia punta esplicitamente al rafforzamento dell'immagine del territorio come:

- destinazione rurale di qualità;
- sistema integrato di natura, cultura e produzioni tipiche;
- area caratterizzata da autenticità e identità storica.

Un impianto eolico di grandi dimensioni, visivamente dominante, incide negativamente su:

- percezione di naturalità e ruralità del paesaggio;
- attrattività per segmenti turistici sensibili alla qualità paesaggistica (turismo lento, cicloturismo, turismo culturale);
- valore esperienziale dei percorsi rurali e naturalistici promossi dalla SSL.

La valutazione dell'impatto deve pertanto includere una specifica analisi sull'effetto del progetto

rispetto al posizionamento turistico dell'area, che invero risulta assente.

3.3. Impatti socio-economici in relazione alla strategia turistica

Interferenza con il modello di turismo sostenibile

La SSL promuove un modello di sviluppo turistico:

- diffuso e non concentrato;
- integrato con agricoltura di qualità e patrimonio culturale;
- basato su qualità ambientale e paesaggistica.

La compromissione dell'integrità del paesaggio determina:

- riduzione dell'attrattività per target turistici alto-valoriali;
- diminuzione della competitività delle strutture agrituristiche e ricettive rurali;
- disallineamento tra investimenti pubblici finanziati dalla SSL e trasformazioni territoriali di natura industriale.

L'analisi socio-economica del progetto risulta carente in ordine alla valutazione di:

- **effetti indiretti sul comparto turistico;**
- **impatti sulla percezione della destinazione;**
- **rischi di svalutazione immobiliare e agricola nelle aree interessate.**

Coerenza con gli investimenti pubblici programmati

La SSL prevede interventi pubblici e privati orientati a:

- riqualificazione del patrimonio rurale;
- creazione di servizi al turismo;
- valorizzazione dei beni identitari;
- promozione dell'immagine territoriale.

L'introduzione di un'infrastruttura di grande impatto visivo:

- **annulla l'efficacia dei fondi pubblici erogati e degli investimenti programmati;**
- **genera incoerenza tra politiche di sviluppo rurale e pianificazione energetica;**
- **compromette la sostenibilità economica di micro-imprese turistiche sostenute con fondi pubblici.**

configurando pertanto un grave conflitto tra:

- **obiettivi di sviluppo locale partecipato;**
- **trasformazioni infrastrutturali di scala sovralocale.**

Valutazione comparativa costi/benefici territoriali

La valutazione ambientale dovrebbe includere quantomeno una comparazione tra:

- benefici energetici e contributo alla transizione ecologica;
- costi paesaggistici, percettivi e socio-economici per il territorio locale.

In ogni caso la realizzazione dell'impianto proposto:

- **risulta incompatibile con la vocazione territoriale consolidata;**
- **introduce un danno derivante dall'introduzione di detrattori del paesaggio sull'economia locale;**

3.4. Principio di coerenza tra pianificazione settoriale e sviluppo locale

Alla luce della SSL 2023-2027, il territorio in esame non può essere considerato area neutra o priva di indirizzi strategici, ma spazio già oggetto di pianificazione integrata e di investimenti pubblici mirati.

Il principio di integrazione delle politiche pubbliche impone che:

- **la pianificazione energetica sia coerente con la pianificazione territoriale locale;**
- **le trasformazioni infrastrutturali non compromettano strategie di sviluppo già approvate;**
- **la VIA consideri anche gli effetti sul capitale territoriale immateriale (immagine, identità, attrattività).**

4. PRINCIPALI CRITICITÀ RICONTRATE NELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

4.1 Insufficiente analisi relativa al deterioramento delle componenti dei valori percettivi

La documentazione progettuale non evidenzia in maniera significativa l'impatto del progetto in relazione alla tutela degli ulteriori contesti delle componenti dei valori percettivi, così come previsti e tutelati dal PPTR Puglia, ed in particolare di quelli relativi alle strade a valenza paesaggistica e alle strade panoramiche.

Si richiamano a tal fine i seguenti articoli del vigente PPTR Puglia:

Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione

6.3.2.

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

La relazione paesaggistica (Elaborato LEPDAM03) per quanto riguarda la componente dei valori percettivi, riporta quanto segue:

"...si segnala che il tracciato del cavidotto elettrico interrato, pur essendo localizzato lungo viabilità esistente, si sovrappone per un breve tratto a due strade riconosciute dal PPTR come a valenza paesaggistica: la SP147 e un segmento della SP275, compreso tra l'intersezione con la SP147 e il margine del Bosco Spaccato. Successivamente, il tracciato interseca perpendicolarmente un'ulteriore strada panoramica classificata a valore paesaggistico.

L'intervento non comporta modificazioni visibili permanenti, in quanto la posa del cavidotto è prevista in modalità completamente interrata, lungo il sedime stradale esistente, con ripristino integrale dello stato dei luoghi. Pertanto, l'interferenza con gli assi visuali e percettivi risulta estremamente contenuta, senza pregiudicare la leggibilità del paesaggio e la qualità delle visuali storiche e identitarie.

Appare evidente che tale analisi risulta non veritiera e parziale, limitandosi ad analizzare l'impatto delle sole opere interrrate ed omettendo completamente qualsiasi valutazione sulle opere a maggior impatto visivo rappresentato dalla presenza di torri eoliche alte circa 200 m collocate ad una distanza di poche centinaia di metri dai tracciati delle strade panoramiche e a valenza paesaggistica presenti sul territorio.



Fig. 3 – Esempio di impatto visuale degli aerogeneratori sullo skyline visibile dal lato nord SP 48

Il progetto, a titolo esemplificativo, non cita neppure la strada a valenza paesaggistica SP48 (nel

tratto che congiunge il centro abitato di Martano alla SS 16) interessata dalla presenza su entrambi i lati di ben 5 aerogeneratori che andrebbero ad alterare significativamente lo skyline percepibile.

Altro esempio di carenza di valutazione del reale impatto degli impianti con beni culturali protetti dal D.Lgs 42/2004, è quello relativo all'area archeologica ed alla ivi insistente chiesetta rurale medievale di **Apigliano, genius loci della Comunità locale:**



Fig. 3bis – Esempio di impatto visuale degli aerogeneratori sullo skyline visibile dall'area di Apigliano

4.2 Localizzazione degli aerogeneratori – carente analisi paesaggistica e archeologica

Come evidenziato la quasi totalità delle torri eoliche ricade nella fascia di 3 chilometri dai beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi della normativa vigente. Nonostante ciò, il progetto risulta carente di una approfondita analisi degli effetti sul contesto paesaggistico di riferimento.

Si ricorda che in base al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alle linee guida contenute nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (individuazione della documentazione per la verifica di compatibilità paesaggistica), la valutazione paesaggistica non si limita a un semplice controllo estetico o formale dell'intervento, ma costituisce un'analisi complessa finalizzata a tutelare l'integrità del territorio.

Tale valutazione deve necessariamente estendersi ai seguenti aspetti sostanziali:

- Valori identitari del territorio: La relazione paesaggistica deve evidenziare come l'opera si inserisce nei caratteri storici, culturali e morfologici del luogo, salvaguardandone l'identità.

- Percezione collettiva del paesaggio: Non si valuta solo l'impatto visivo "dal punto di vista dell'osservatore", ma l'impatto sul paesaggio percepito dalla popolazione, inteso come bene comune e componente della qualità della vita.
- Relazioni storiche tra assetto agrario, insediamenti rurali e attività economiche: La valutazione deve analizzare il rapporto tra il progetto e la struttura rurale esistente, le colture storiche, le infrastrutture rurali e le attività produttive, garantendo che l'intervento non rompa l'equilibrio tra uomo e natura costruito nel tempo

Nessun riferimento è presente nella Relazione paesaggistica ai beni culturali presenti ad esempio in territori e nei borghi di Zollino e Borgagne di Melendugno. Ed ancora si afferma erroneamente nel documento di sintesi che *"la consultazione del portale Vincoli in Rete della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce-Brindisi-Taranto non ha evidenziato la presenza di beni archeologici tutelati all'interno dei territori comunali coinvolti"*. Affermazione contraddittoria rispetto a quanto riportato nell'elaborato LEPDARC01_VPIA, che riconosce la **presenza del Parco Archeologico di Apigliano (sito vincolato ex D.Lgs. 42/2004), di 20 siti archeologici schedati, di cui almeno 2 dolmen vincolati ex lege art. 10 e la prossimità a via Traiana-Calabra (20-50 metri, siti 7-8).**

Da questo punto di vista si segnala l'assenza di qualsiasi forma di indagini archeologiche dirette o indirette anche con mezzi non invasivi sui siti di interesse archeologico, come quello di Apigliano che secondo le previsioni progettuali dovrà essere attraversato direttamente dal passaggio di cavidotti interrati.

Estremamente carente e non significativa anche la documentazione fotografica fornita, con foto-inserimenti che non permettono di apprezzare l'effettivo impatto visivo dell'impianto né sulla percezione dei luoghi tutelati né da punti di osservazione privilegiati quali ad esempio quello dei centri abitati più prossimi e dalle strade a valenza paesaggistica.

Molti foto-inserimenti appaiono palesemente fuorvianti con prospettive di ripresa che interessano aerogeneratori più distanti rispetto a quelli più prossimi ai punti di osservazione.

A titolo esemplificativo si riporta che nessun foto-inserimento ravvicinato è stato previsto ad esempio per gli aerogeneratori WTG10 e WTG11 collocati a breve distanza dai centri abitati di Castrignano de G., Corigliano d'Otranto, Zollino e Martano. L'unico punto di ripresa è quello denominato "Località Parco Archeologico di Apigliano I" (punto di ripresa prossimo invece all'aerogeneratore WTG09). I punti di osservazione "Località Parco Archeologico di Apigliano I e II" in realtà non inquadrano mai il parco archeologico vero e proprio né la vicina chiesa di Santa Maria di Apigliano, ma interessano solo un'area collocata a circa 250 a Sud rispetto al bene tutelato.

La reale portata dell’impatto visivo può però essere dedotta da alcune indicazioni presenti nella stessa Relazione paesaggistica, che individua un’altezza percepita “Molto Alta” o “Alta” fino a distanze di osservazione di 4km e “Medio-Alta” fino a distanze di osservazione di 6 km.

Distanza D/H _T	Distanza D (km)	Angolo α	H/H _T	Altezza Percepita H (m)	Quantificazione dell'altezza percepita
1	0,2	45	1,000	200,0	Molto alta
2	0,4	26,6	0,500	100,0	Molto alta
4	0,8	14	0,250	50,0	Molto alta
6	1,2	9,5	0,167	33,3	Molto alta
8	1,6	7,1	0,125	25,0	Alta
10	2	5,7	0,100	20,0	Alta
20	4	2,9	0,050	10,0	Alta
25	5	2,3	0,040	8,0	Medio alta
30	6	1,9	0,033	606,0	Medio alta
40	8	1,43	0,025	5	Media
50	10	1,1	0,02	4	Medio bassa
80	16	0,7	0,0125	2,5	Bassa
100	20	0,6	0,01	2	Molto bassa
200	40	0,3	0,005	1	Trascurabile

La Relazione osserva poi che *“L’analisi d’intervisibilità eseguita tramite modellazione GIS tridimensionale, con ipotesi cautelative e parametri conservativi, ha evidenziato una **visibilità fortemente limitata già a distanze superiori ai 10 km, con ampie porzioni di territorio risultanti non intervisibili.**”*




Fig. 4 – Area nel raggio di 10 km dall’impianto a visibilità Alta o Medio-Alta

In altre parole l'impianto ha effetti visivi significativi e altamente impattanti dai punti di osservazione (specie i nuclei abitati) dei comuni più prossimi (Calimera, Martano, Castrignano de Greci, Borgagne, Martignano e Zollino) ma risulta altamente visibile anche nel raggio di almeno 10 km, con l'interessamento di almeno 16 centri abitati ricadenti nel buffer.

4.3 Localizzazione della stazione elettrica di collegamento Terna

Si segnalano criticità in merito alla sede individuata per la localizzazione della stazione elettrica di collegamento con la rete Terna, nel territorio comunale di Zollino (LE).

Sotto tale profilo si rileva innanzitutto come dalla documentazione progettuale, ed in particolare dalla Figura 7. INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NEL P.P.T.R. COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI della Relazione paesaggistica (estratto in basso), la costruzione della citata stazione di collegamento ricada in buona parte su terreni classificati dal PPTR Puglia, all'art. 59, punto 2), come "Prati e pascoli naturali", (ex art 143, comma 1, lett. e, del Codice).



Fig. 5 – Estratto Relazione Paesaggistica – componenti botanico-vegetazionali

Per tali beni tutelati si applicano le Misure di salvaguardia e di utilizzazione previste all'art 66 del PPTR, che di seguito si richiama:


Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all’art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvo pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
- a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
- a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
- a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, [...]

La localizzazione individuata pertanto non è compatibile con le previsioni di tutela regionali.



3. Dettaglio dell'idrogeologia superficiale dell'area delle Pozzelle di Pirro. Elaborazione su un estratto della Carta Idrogeomorfologica, fuori scala (da: AdB della Puglia).

Inoltre si segnala l'area sulla quale dovrebbe sorgere la stazione è collocata a breve distanza da un altro importante bene identitario del territorio, rappresentato dalle Pozzelle di Zollino (nello specifico c.d. Pozzelle di Pirro e Pozzi di Apigliano), antichi sistemi di raccolta idrica che in quanto

“architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”, di proprietà comunale, risultano **direttamente tutelati ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni culturali**. Per comprendere a pieno l’importanza culturale e paesaggistica di questi sistemi di archeologia rurale (non presi in considerazione negli elaborati progettuali) si rimanda alla pubblicazione “CONSERVARE L’ACQUA LE POZZELLE DI ZOLLINO. TRA MEMORIA STORICA E INDAGINI SCIENTIFICHE” (studio realizzato con il coordinamento scientifico dell’IBAM-CNR di Lecce e disponibile al link: <https://zoomculture.it/pozzellezollino/>). Lo studio rileva, nella figura di seguito riportata, anche come la collocazione dell’impianto ricada nel bacino idrogeologico superficiale che alimenta questi antichi sistemi di raccolta delle acque piovane.

Da notare, infine, come la località su cui è stata prevista la realizzazione della stazione di collegamento elettrica è conosciuta con il toponimo di “Fosse” (riportato anche nella carta IGM), nome legato nella tradizione locale al rinvenimento nell’area di numerose sepolture, che unitamente a diverse segnalazioni archeologiche nelle immediate vicinanze (come quelle in località Zuccalà – toponimo che significa “pieno di cocci” – a circa un chilometro ad Est dall’abitato di Sternatia, dove è stato individuato un nucleo abitato di età romana o ancora quelle relative a centuriazioni romane, cfr. “Primo contributo alla carta archeologica di Soleto, in Studi di Antichità, 7, Galatina, 1994, pp. 327-354 di Thierry Van Compernelle) e alle ipotesi di diversi studiosi che collocano nei pressi dell’odierna Sternatia la possibile ubicazione della città messapica di Sturnium, identificano l’intera area come oggetto di necessari ulteriori approfondimenti archeologici.




Fig. 4. Estratto della carta IGM riportante il toponimo “Fosse” nel territorio di Zollino

4.2 Presenza di evidenti errori ed incongruenze progettuali

La redazione del progetto appare in alcuni punti estremamente carente e superficiale come denotano in tal senso evidenti errori, evidentemente frutto del “copia e incolla” progettuale.

Nella relazione paesaggistica (Elaborato LEPDAM03) si legge ad esempio:

- Al par. 10.1 Inquadramento sulla base delle unità fisiografiche:

*“L’area destinata ad ospitare il parco eolico di progetto all’interno dei **territori comunali di Lesina e Poggio Imperiale**, presenta una certa variabilità paesaggistica. Con riferimento alle unità fisiografiche di paesaggio si rileva che il parco eolico e le opere ad esso ricade all’interno dell’unità definita come **“Paesaggio collinare terrigeno con tavolati”**.”*

*Le altre unità presenti nel territorio rientrano nelle tipologie di paesaggio definite come paesaggi di bassa pianura e **paesaggi collinari, come evidenziato nella fig.36, “Pianura di fondovalle” e “Colline carbonatiche”**;*

Si riporta di seguito la descrizione sintetica relativa alle caratteristiche delle tipologie di paesaggio rilevate:”





Figura 24. UNITÀ FISIOGRAFICHE DI PAESAGGIO _ISPRA-SISTEMA INFORMATICO DI CARTA

DELLA NATURA

Attiva Window

NB. La citata carta ISPRA individua il territorio del Salento come “Tavolato Carbonatico” e non come “Paesaggio collinare terrigeno con tavolati”



• Al paragrafo 12.4 Definizione dei punti di osservazione:

“Sono stati identificati 11 punti sensibili all’interno di un buffer di 10-20 km dall’impianto, includendo:

- *Punti di interesse storico e culturale, come **l’Anfiteatro Romano e la città di Lesina.***
- *Punti panoramici, come il **Lago di Lesina.***
- *Percorsi visivi principali, come strade regionali e aree agricole ad alta visibilità.”*

• Al paragrafo 6.1:

*“Nei successivi paragrafi, si riporta una descrizione strutturale di sintesi, soffermandosi solo **sull’ambito del Gargano** all’interno del quale ricadono gli aerogeneratori.”*

economici irreversibili e rinveniente compromissione della strategia europea di sviluppo rurale,

il GAL Isola Salento, in applicazione del necessario principio di precauzione e riservandosi ogni ulteriore iniziativa, anche in sede giurisdizionale, a tutela della propria Comunità, del proprio territorio e del proprio patrimonio culturale, partecipa la propria complessiva opposizione alla positiva conclusione della procedura di VIA in oggetto.

Con l'occasione si partecipano vivissime cordialità

Martano, lì 18/02/2026

Il Presidente
Cosimo Marrocco

